

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/15/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo in oggetto è stato elaborato in seguito all'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: legge comunitaria 2003" che conferisce la delega al Governo per l'emanazione delle norme di recepimento, tra le altre, della direttiva 2003/15/CE, compresa nell'Allegato A della legge comunitaria. La direttiva reca la settima modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. La direttiva 76/768/CEE è stata recepita nel nostro ordinamento dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici", modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126.

Il testo è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Le principali novità normative, introdotte dalla direttiva 2003/15/CE e recepite nel testo predisposto, riguardano i temi di seguito esposti.

1. Divieto di immissione sul mercato di cosmetici testati su animali o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali.
2. Divieto di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e per gli ingredienti o combinazioni di ingredienti allorché esistano metodi alternativi convalidati che non prevedono l'utilizzazione di animali
3. Indicazione, per i prodotti con una scadenza superiore a 30 mesi, del periodo di validità post- apertura, cioè del periodo entro il quale una volta aperto il prodotto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.

4. Divieto di utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

5. Individuazione di talune sostanze la cui presenza nel prodotto cosmetico, in determinate concentrazioni, deve essere indicata in etichetta nella lista degli ingredienti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lett. g); si tratta di 26 sostanze aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE.

6. Garanzia di accesso alla documentazione dei prodotti cosmetici da parte del consumatore, per quanto concerne le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 bis, lettere a) ed f), della direttiva 76/768/CEE.

Il decreto prevede, inoltre, all'allegato B, il recepimento della direttiva 2003/80/CE del 5 settembre 2003, che stabilisce, all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE, il simbolo indicante il periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore; tale disposizione si collega strettamente a quella di cui al punto 3).

Il provvedimento si compone di 4 articoli e 2 allegati:

- l'articolo 1 apporta alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni previste dalla direttiva che si recepisce. In particolare, per quanto riguarda - alla lettera a) - la soppressione dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2, si fa presente che introducendo la data 1 luglio 2002 (data dalla quale i prodotti cosmetici non avrebbero dovuto più contenere ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali), il legislatore comunitario ha inteso evitare l'applicazione da tale data, fissata dalla normativa comunitaria precedente, del divieto assoluto dell'uso nei cosmetici di ingredienti testati su animali, in considerazione dell'esistente carenza di metodi alternativi convalidati idonei. Da tale data, comunque, resta ferma l'applicazione del decreto legislativo 116/92, che disciplina la sperimentazione animale limitando il divieto ai casi in cui, come novellato dalla direttiva 2003/15/CE, che si vuole recepire, esista un valido metodo alternativo.

In relazione alla nuova impostazione dei divieti si è provveduto ad adeguare l'apparato sanzionatorio, mantenendo sanzioni identiche a quelle già previste dall'ordinamento per condotte illecite del tutto analoghe e di pari offensività.

- l'articolo 2 subordina la validità delle norme nazionali alla mancanza della legislazione regionale o provinciale in materia;

- l'articolo 3 dispone in caso di immissione sul mercato di prodotti con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della legge n.713/86, come modificato dal presente decreto;
- l'articolo 4 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

In relazione al fatto che è stato inserito l'apparato sanzionatorio, sul provvedimento dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2003.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.